CAMERA DEI DEPUTATI N. 3397

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato METRI

Modifica dell'articolo 131 della Costituzione per l'istituzione della regione Romagna

Presentata il 25 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'unificazione geoamministrativa della regione Emilia-Romagna, a cui corrisponde l'odierna disperante e irrazionale delimitazione dei suoi confini, costituisce il riflesso, più esplicitamente negativo e politicamente sordido, della mancata adeguazione delle istituzioni politico-amministrative locali alla concreta realtà sociale, politica ed economica del territorio della Repubblica. Lo Stato unitario e centralista ha disegnato i confini delle regioni senza tenere conto della morfologia del territorio e delle specifiche caratteristiche storico culturali e, perché no, etnico-linguistiche, creando blocchi e danneggiamenti della più varia natura. L'inquadramento amministrativo unificato della regione Emilia-Romagna risulta molto sfavorevole per entrambe le realtà territoriali. L'eredità delle confinazioni storiche, risalenti al periodo medievale e rinascimentale, sottoposte a legislazioni e forme di governo differenti per diversi secoli, si è conservata fino ad oggi. Il mancato adeguamento delle ripartizioni politico amministrative alle realtà locali preesistenti, al di là della morfologia del territorio, determina, in taluni casi, l'impossibilità di vincere stati di depressione economica lamentati da alcuni comuni. La possibilità di elaborare una programmazione economica organica e coerente viene impedita da un unità politica spesso sorda ai problemi della Romagna.

Il risentimento popolare, nei confronti di una artificiosa unità regionale, creata dallo Stato centralista, aumenta ulterior-

mente quando si ponga attenzione alla singolare uniformità degli usi, dei costumi e delle tradizioni esistenti su tutto il territorio romagnolo.

Occorre osservare, inoltre, per quanto riguarda l'idioma romagnolo, come esso discenda da una stessa lingua originaria, parlata, sia pure con apprezzabili sfumature, dalla giogaia degli Appennini fino alla pianura (lingua celtica, con sfondo umbro nelle parti interne della valli, con qualche elemento di latino).

Negli scorsi decenni i modi e gli strumenti per i lavori agricoli e pastorali presentavano una compattezza tale da conferire una unità ideale alle singole parti dello spazio regionale della Romagna. Questa economia agricola, poi, durante la fase di industrializzazione del Paese, ha fornito i capitali per l'avvio di una fiorente attività di imprese piccole e medie. Una folta schiera di nuovi imprenditori, provenienti dalle classi sociali già operanti nell'agricoltura, dotati di spirito di iniziativa, forza volitiva e sano pragmatismo, ha determinato una rapida industrializzazione della regione. I settori economici nei quali si è avuta questa espansione sono numerosi: turismo, termalismo, produzioni metalliche di beni strumentali; industria dei laterizi, delle piastrelle e delle ceramiche; cementifici; monocolture industriali; opifici; lavorazione di frutta e ortaggi; industrie alimentari delle carni, dei vini, dello zucchero, dei cibi congelati; arredamento e industrie chimiche; eccetera.

Questa fiorente economia, però, nell'attuale clima di recessione generalizzata, incomincia a segnare il passo e la disoccupazione incomincia ad estendersi a macchia d'olio in tutta la Romagna. Per il rilancio dell'economia sarebbero necessari provvedimenti legislativi e regolamenti che l'attuale classe politica della regione rossa si rifiuta di emanare avendo una pregiudiziale ideologia a carattere massimalista, contrario a qualsiasi automatico riordino economico per mezzo del libero esplicarsi delle forze di mercato. Occorre, invece, un riordino delle attività di impresa che non si realizzi attraverso una improbabile pianificazione sul modello sovietico o con interventi di tipo assistenziale da realizzarsi, si noti bene, in un clima di finanza derivata in cui le casse dello Stato centralista sono vuote.

L'attuale amministrazione regionale vuole a tutti i costi tenere uniti i due territori, nella consapevolezza di tenerne divisi gli abitanti.

Questa regione, la Romagna, rivendica con forza il proprio diritto all'autodeterminazione. La volontà politica dello Stato unitario di procedere surrettiziamente alla fusione delle regioni Emilia-Romagna attraverso una azione che ha inciso soltanto sull'organizzazione istituzionale, non è stata sufficiente. Le sole istituzioni politiche non sono in grado di creare nuove realtà sociali. La situazione della regione Emilia-Romanga conferma con vigore questo assioma. Senza una corrispondente base socio-economica nessuna istituzione può durare nel tempo. Ogni ordinamento politico amministrativo si dimostra tanto più stabile e accettato quanto maggiore è la sua corrispondenza con la società sottostante. La configurazione unitaria della regione Emilia-Romagna determina negli effetti una grave lentezza burocratico-amministrativa. Le necessità legislative delle popolazioni sono rigorosamente e uniformemente regolamentate per tutto il territorio regionale. In questi corpi normativi, di fatto, sono contenuti unitariamente disposizioni che si applicheranno esclusivamente alla Emilia oppure alla Romagna. Il consiglio regionale emilio-romagnolo legifera diviso in due tronchi: quello dei consiglieri regionali dell'Emilia e quello della Romagna. Esiste un accordo tacito di non interferenza reciproca nei rispettivi affari regionali. L'approvazione delle leggi incontra conseguenti difficoltà. La mancanza, per non dire l'estraneità, dei rispettivi problemi determina una deleteria lentezza amministrativa, che si traduce in una incapacità di provvedere, in tempi accettabili, ai bisogni delle due regioni (si rammenta, per esempio, il caso dei gravi problemi ambientali derivanti dell'inquinamento, ancora irrisolti). Occorre pren-

dere atto che questo apparato organizzativo-istituzionale della regione Emilia-Romagna non funziona più e che il Parlamento nazionale ha il dovere di adottare i conseguenti provvedimenti di riforma, modificando, sia la Costituzione, sia le leggi dello Stato, che siano ostative della piena realizzazione delle autonomia territoriali.

Ai fini suesposti è destinata la presente proposta di legge costituzionale. Essa precede primariamente alla modifica di quella norma costituzionale, l'articolo 131, che viola il diritto all'autodeterminazione dei popoli e impedisce il pieno esercizio della libertà politica, sociale ed economica della regione Romagna.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 131 della Costituzione è *sostituito dal seguente:*

« Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino Alto Adige;
Veneto;
Friuli Venezia-Giulia;
Liguria;
Emilia;
Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3397
Lire 500